

LA SENTENZA N. 15024/2016 DELLA CASSAZIONE VIOLA LE NORME SUL SEGRETO DEL PARTO IN ANONIMATO E TRADISCE I PRINCIPI BASILARI DELL'ADOZIONE LEGITTIMANTE

FRANCESCO SANTANERA

Sulla base della falsa concezione della filiazione, della maternità e della paternità fondate sul Dna, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15024/2016 non solo non ha tenuto in alcuna considerazione le vigenti norme sul parto in anonimato ed ha disatteso quanto stabilito dalla pur discutibile decisione della Corte costituzionale n. 278/2013 (1), ma ha anche

tradito le basi fondamentali dell'adozione legittimante. Infatti, da un lato, ha autorizzato una figlia adottiva «ad accedere alle informazioni relative all'identità della propria madre biologica», deceduta e d'altro lato ha confinato l'adozione dei fanciulli privi di assistenza morale e materiale nell'ambito della «solidarietà nei confronti dei minori che versino in stato di abbandono» e – fatto ancora più grave – l'ha definita «genitorialità giuridica» in contrapposizione alla «genitorialità naturale», negando quindi per tutti i figli – biologici e adottivi – il valore fondante dell'educazione/formazione.

(1) La Corte costituzionale, con la sentenza n. 278/2013, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione». La suddetta pronuncia non ha censurato quanto disposto all'articolo 30, comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sulla tutela del parto anonimo («La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata») ed ha previsto al 2° comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 196/2003 quanto segue: «Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi ne abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento».

È inquietante che la Corte costituzionale abbia autorizzato i giudici dei Tribunali a violare l'anonimato delle donne che hanno partorito in segreto, anonimato stabilito dalla sopra citata norma per cento anni nei confronti di tutte le persone, e quindi anche nei riguardi dei giudici. Questa violazione è non solo allarmante ma anche insensata in quanto – come ho precisato nell'articolo «La sconcertante e superficiale sentenza della Corte costituzionale sul presunto diritto del figlio adottivo di conoscere la donna che lo ha partorito», pubblicato sul n. 185, 2014 di questa rivista, i giudici, per poter individuare la donna in oggetto, sono costretti ad utilizzare le informazioni sulla sua identità e sul suo attuale domicilio raccolte da numerose persone. Questa procedura è anche prevista dalle proposte di legge n. 784, 1874, 1901 e 1983 presentate alla Camera dei Deputati i cui testi sono riportati sullo stesso numero 185, 2014 di questa rivista. Si tenga presente che la Corte costituzionale non ha tenuto in alcuna considerazione che le richieste dei figli adottivi possono essere avanzate anche per motivi non amicali (ricatti, denigrazioni, violenze anche fisiche, ecc.). Una procedura accettabile è stabilita dalla proposta di legge

Purtroppo la definizione di genitorialità «giuridica» contrapposta alla genitorialità «naturale» era già stata affermata dalla sopra citata sentenza della Corte costituzionale che ha ignorato quanto affermato dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 «Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali», il cui articolo 1 stabilisce che «la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo».

La sentenza della Corte costituzionale, nel contrapporre la genitorialità «naturale», riferita alla donna che ha partorito in segreto, alla genitorialità «giuridica» (e quindi formale) del rapporto adottivo, dimostra di aderire ad una concezione della famiglia che si riteneva definitivamente superata, imperniata sulla rilevanza del legame di sangue. Viene così snaturata l'essenza della filiazione, la quale è invece costituita dai rapporti affettivi reciprocamente formativi che si instaurano e si consolidano tra i genitori (biologici o adottivi) e i loro figli (biologici o adottivi). Infatti è l'ambiente che educa il

n. 1989, presentata alla Camera dei Deputati il 23 gennaio 2014 dall'on. Anna Rossomando (la cui relazione ed il relativo testo sono pubblicati nel sopra citato numero di questa rivista), che è fondata sulla volontaria disponibilità della donna che non ha riconosciuto il proprio nato ad incontrarlo previa sua comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali.

bambino, ne forma i lati essenziali del carattere e costituisce la base della sua personalità.

Il parto in anonimato: scopi e norme vigenti

Nella citata sentenza della Corte di Cassazione nulla viene precisato in merito alle norme vigenti sul parto in anonimato che stabiliscono che, mentre possono essere trasmessi alle persone interessate i dati sanitari della donna che ha partorito in anonimato, non possono essere comunicate a qualsiasi persona o ente le notizie che la rendono identificabile.

Dunque la legge ha fornito alle donne che non intendono né abortire, né riconoscere i loro nati il diritto all'anonimato per ben cento anni come più volte rilevato su questa rivista.

La Camera dei Deputati ha approvato il 18 giugno 2015 il disegno di legge "Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita", ora all'esame della Commissione giustizia del Senato con il n. 1978 (relatrice la Sen. Cirinnà). Questo testo contiene norme pericolose per le donne che hanno scelto di partorire in anonimato non riconoscendo il proprio nato al momento del parto: rinvio in merito a quanto già scritto nell'articolo *«Per rimanere anonime dovranno rivelare chi sono! Assurda e pericolosa proposta di legge sull'accesso all'identità delle donne che hanno scoperto di non riconoscere il proprio nato al momento del parto»*, pubblicato su questa rivista nel Notiziario Anfaa del n. 191, 2015.

La proposta di legge n. 1978 prevede purtroppo che la richiesta di accesso all'identità della partoriente da parte della persona non riconosciuta alla nascita sia incondizionata nel caso in cui la donna sia deceduta (2). Questa disposizione rappresenta una violazione palese non solo del suo diritto all'anonimato, ma anche del diritto della donna e dei suoi congiunti alla riservatezza che non è più in grado di tutelare. Al riguardo Chiara Saraceno ha rilevato nell'artico-

(2) L'articolo 1 del suddetto disegno di legge prevede infatti che *«l'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta»*.

lo "Se lo Stato rompe il patto di segretezza con le madri" ("La Repubblica", 2 dicembre 2014) *«quanto poco rispetto ci sia per il mantenimento dei patti e per la privacy di queste donne è testimoniato anche da un altro passaggio della proposta di legge, che prevede che se la donna è morta (senza aver dichiarato di voler ritirare l'anonimato), la sua volontà non vale più e la sua identità può essere rivelata senza problemi. Come se nulla contasse l'identità che si era costruita nel tempo, nelle relazioni con le persone che le sopravvivono, alle quali non potrà più dare spiegazioni, dire di sé e del proprio punto di vista»*.

L'adozione: filiazione, maternità e paternità vere

Come ho già segnalato, nella sentenza n. 15024/2016 l'adozione viene definita *«solidarietà nei confronti dei minori che versano in stato di abbandono»* e *«genitorialità giuridica»*. Inoltre le donne, che non hanno nemmeno mai visto i bambini da esse procreati, sono individuate come *«madri»*. Pertanto, secondo quanto risulta dalla sentenza in oggetto, la filiazione, la maternità e la paternità sarebbero fondate esclusivamente o soprattutto dal Dna.

Purtroppo, fino a quando una parte consistente della popolazione, e quindi anche dei magistrati, non riconoscerà, com'è da anni accertato a livello scientifico, che la personalità di ognuno di noi non è l'automatica proiezione del Dna dei nostri procreatori, ma soprattutto il risultato – nel bene e nel male – dei rapporti affettivi instauratisi tra genitori e figli, dell'educazione da noi ricevuta, educazione che a mio avviso non può mai essere disgiunta dalle relazioni affettive familiari e dalle influenze culturali dell'ambiente di vita.

Certamente il riferimento al Dna è una concezione che ci libera moltissimo dalle nostre responsabilità familiari e sociali, ma ha anche provocato in Italia e continua a provocare in numerosi Paesi, fra l'altro, le nefaste conseguenze del ricovero in istituto dei bambini, anche in tenera età. A questo proposito ricordo che quando nel 1962 l'Anfaa, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie (3) aveva avviato le iniziative per l'inserimento nel nostro ordinamento giuridico dell'adozione legit-

(3) Inizialmente la denominazione dell'Anfaa era "Associazione nazionale famiglie adottive e affiliati".

timante, i minori ricoverati negli istituti del nostro Paese erano ben 300mila, di cui 21.113 erano figli di ignoti: nonostante i rilevanti costi dell'istituzionalizzazione le istituzioni preposte ed i relativi operatori non erano disponibili ad inserirli presso famiglie adottive proprio in base allo sconcertante principio che essi "appartenevano ai loro procreatori/genitori" (4).

Le conseguenze per questi minori erano terribili com'era stato dimostrato, fra le numerose indagini scientifiche, da quella meticolosissima effettuata da John Bowlby per conto del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (5). Infatti le risultanze evidenziavano che «*la carenza prolungata di cure materne provoca al bambino piccolo dei danni non soltanto gravi, ma anche durevoli, che modificano il suo carattere ed interessano così tutta la sua vita futura. (...) Quando vengono a mancare le cure necessarie, come succede in tutti i Paesi del mondo occidentale d'oggi, questi bambini diventati adulti non possono che riprodurre degli individui simili a se stessi. I bambini carenzati, che vivono nella propria famiglia o fuori di essa, sono una fonte di infezione sociale altrettanto reale e pericolosa che i portatori di germi di difterite o di tifo*».

Le famiglie adottive: una famiglia autentica e naturale

La citata «*genitorialità giuridica*» della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale è una definizione che nega la realtà dei fatti, offende i figli adottivi considerati di serie B ed i genitori adottivi ritenuti dei meri allevatori di figli altrui. Inoltre misconosce il vero status degli adottati e non prende atto che le famiglie adottive sono autentiche e naturali come quelle biologiche (6).

In merito Padre Salvatore Lener, il compianto noto giurista-moralista e autorevole redattore della rivista dei gesuiti "Civiltà cattolica" aveva evidenziato che l'adozione di un bambino è equiparabile ad un innesto, precisando che «*nell'innesto l'artificio si limita all'operazione del*

giardiniere che pone una gemma nell'albero capace di accoglierla e di farla svilupparsi. Tutto il resto, l'accoglimento stesso e lo sviluppo, è opera di natura» (7).

Al riguardo è noto che, a seguito dei gravissimi danni provocati ai vigneti dalla fillossera, insetto parassita della vite, «*il solo metodo che risolse in modo generale e pratico il problema*» è stato ed è «*l'innesto su radici americane resistenti*» (8). Si tratta delle radici che producono l'uva fragola, uva che – fra l'altro – mal si presta alla vinificazione. Dunque, allo scopo di consentire la sopravvivenza delle uve e del vino, gli agricoltori hanno sostituito le viti inesorabilmente improduttive con quelle americane, provvedendo agli innesti specifici per ottenere le numerose qualità delle uve (e del vino): barbera, nebbiolo, pinot bianco o nero, arneis ecc. Partendo dalle radici procreatrici dell'uva fragola discendono, effettuati gli innesti, uve di qualità molto diverse, anche per quanto concerne il colore, così come sono differenti le persone ed i colori delle persone del nostro pianeta. Analoghi sono i risultati degli innesti di pesco praticati su numerosi susini e mandorli: tutti i frutti, belli o brutti, sono sempre e solo pesche, allo stesso modo di quando le radici sono di pesco.

Come nessuno può affermare che le uve e le pesche "adottive" non sono naturali, così ritengo che siano pienamente naturali le adozioni di bambini.

I bambini allevati da animali

In merito all'importanza dell'ambiente familiare e sociale sulla costruzione della personalità dei fanciulli, segnalo i casi dei bambini che cresciuti da animali (9) avevano addirittura perso alcune importantissime caratteristiche umane, sostituite da quelle dei loro allevatori. Al riguardo ricordo i seguenti articoli:

- *La Stampa del 28 luglio 1968*, "Il dramma di un essere umano cresciuto con gli animali. La vera storia del ragazzo-lupo morto 14 anni dopo la cattura" di Angelo Viziana;

(4) Cfr. Francesco Santanera, "Adozione e bambini senza famiglia. Le iniziative dell'Anfaa", Manni Editore, Lecce, 2013.

(5) Cfr. John Bowlby, "Cure materne e igiene mentale del fanciullo", Editrice Universitaria, Firenze, 1957.

(6) Cfr. Luisa Alloero, Marisa Pavone e Aura Rosati, "Siamo tutti figli adottivi – Nove unità didattiche per parlarne a scuola", Presentazione di Andrea Canevaro, Rosenberg & Sellier, Torino, 2004.

(7) Cfr. Salvatore Lener, "L'adozione speciale in pericolo", *La Civiltà cattolica*, n. 3005, 6 settembre 1975.

(8) Cfr. l'Enciclopedia Pomba, *Quinta edizione*, Utet, Torino, 1962.

(9) Si veda anche l'articolo di Emilia Di Rienzo, "L'adozione nei regni animali e vegetali", *Prospettive assistenziali*, n. 150, 2005.

• *La Stampa del 20 giugno 2001*, “La storia del bambino cane commuove il Cile. A undici anni viveva in una grotta nutrito da un gruppo di randagi” di Francesca Ambrogetti;

• *La Repubblica del 18 febbraio 2004*, “Russia, il bimbo-cane allevato dal branco”;

• *La Repubblica del 2 marzo 2004*, “Storia di Vanja il ‘bambino cane’ allevato da un branco di randagi”;

• *La Repubblica del 3 giugno 2005*, “Una mamma di peluche” di Alice Andreoli;

• *La Stampa del 17 febbraio 2006*, “In Uganda allevato dagli animali della giungla. John il ragazzo selvaggio che visse con le scimmie e ora sogna una famiglia”.

Di assoluta importanza la vicenda di Victor, il bambino selvaggio visto nel 1797 nei boschi dell’Aveyron (Francia) completamente nudo che correva a quattro “zampe”, non parlava ed emetteva solo qualche urlo.

Si vedano inoltre (cfr. Antonio Tripodi, Il ragazzo selvaggio, *Mobilità*, 53, 2007) i volumi di:

• Jean Marc Gaspard Itard (il pedagogista che studiò direttamente il caso di Victor) “*Il ragazzo selvaggio*”, Anabasi, Milano, 1995;

• Harlan Lane, “*Il ragazzo selvaggio dell’Aveyron*”, Nuova Libreria, Padova, 1989.

Ricordo altresì il film del 1968 di François Truffaut su Victor.

Conclusioni

Riporto le affermazioni del Professor Renato Dulbecco, Premio Nobel per la medicina e responsabile della ricerca scientifica finalizzata alla creazione di una mappa del genoma umano. Nell’intervista rilasciata a Paolo Guzzanti su *La Stampa* del 25 marzo 1995 il Professor Dulbecco aveva sostenuto che da soggetti generatori a soggetti generati «*non esiste una trasmissione di caratteri comportamentali (...). Non nego che possa passare anche qualche frammento genetico, ma diversamente da quel che si crede, sono briciole*». All’intervistatore che chiede: «*Ma allora i figli, i padri, ...*» il Premio Nobel aveva risposto: «*Vince l’ambiente*». E all’interrogativo del giornalista: «*Se a casa Bach avessero adottato un trovatello...*», Dulbecco aveva replicato: «*Troverei ragionevole che sviluppasse un istinto musicale superiore alla media*», aggiungendo che «*la natura è molto democratica, anche se riserva qualche sottile linea aristocratica*».

Di particolare importanza anche il messaggio inviato dal Cardinale Carlo Maria Martini agli organizzatori, ai relatori e ai partecipanti del convegno europeo “Bambini senza famiglia e adozione: esigenze e diritti”, svoltosi a Milano il 15 e il 16 maggio 1997 in cui aveva affermato quanto segue: «*Mi preme sottolineare l’esigenza, molto avvertita da coloro che vivono personalmente queste forme di accoglienza, di vedere riconosciuti la piena dignità e il valore della filiazione e della genitorialità adottiva quale filiazione e genitorialità vere. La maternità e la paternità non si identificano semplicemente con la procreazione biologica, perché “nato da” non è sinonimo di “figlio di”*» (10).

A mio avviso le persone non riconosciute alla nascita, i giudici e gli operatori culturali, sanitari e sociali, nonché tutti gli altri cittadini dovrebbero prendere positivamente atto della decisione delle donne che partoriscono avvalendosi della norma di legge sul segreto. Infatti esse hanno scelto di non ricorrere all’aborto (da numerose persone ritenuto equiparabile all’omicidio volontario) e di utilizzare le prestazioni del Servizio sanitario nazionale a tutela della salute propria e del nascituro sia durante la gestazione che nel momento del parto (11), nonché di assicurare loro, mediante il non riconoscimento, una immediata e normale vita familiare che esse stesse non erano in grado di garantire (12).

Tenuto conto del perdurante concetto della filiazione, della maternità e della paternità fondato sul Dna, credo che anche ai figli e ai genitori adottivi possa essere utile conoscere quel che la moglie aveva detto al Presidente degli Stati Uniti, Delano Roosevelt (1822-1945), gravemente colpito dalla poliomielite: «*Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso*».

(10) Molto significative sono anche le prese di posizione del Pontefice Giovanni Paolo II, del Concilio Ecumenico Vaticano II, di Padre Hyacinthe-Marie Oger e di Alfredo Carlo Moro riportate nell’articolo di questa rivista citata nella nota 1.

(11) Si tenga presente che il messaggio trasmesso dalle iniziative relative alle culle termiche può essere così sintetizzato: «*Per avere la garanzia assoluta dell’anonimato, le donne che non intendono riconoscere i loro nati non prendano alcun contatto con i servizi sanitari e sociali durante il periodo della gestazione, non partoriscono in un ospedale, ma secondo il metodo “fai da te”*». Cfr. l’articolo “Le culle termiche e la falsa prevenzione dall’abbandono di neonati”, *Prospettive assistenziali*, n. 189, 2015.

(12) Com’è noto per i minori non riconosciuti l’inserimento presso famiglie adottive può essere disposto immediatamente dopo la redazione del certificato di nascita.